



Alleanza Civica

GRUPPO CONSIGLIARE

Alleanza Civica

GRUPPO CONSIGLIARE

Reggio Emilia, 13/01/2017

Mozione

premessato che

con delibera del Consiglio Comunale 5022 del 23.03.2011 venne reintrodotta il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nonché il canone per i passi carrai, relativamente agli accessi stradali a servizio di edifici, con particolare riferimento al art. 4/ter punto 8) che testualmente recita “ non sono soggetti al pagamento del canone relativo ai passi carrai....., *gli accessi ai campi ad uso esclusivamente agricolo che non siano afferenti ad immobili censiti, ovvero che non rappresentino accesso ad abitazioni dalla pubblica via,...*”;

considerato che

l'applicazione di tale ulteriore balzello, ha creato - in questi ultimi sei anni di vigenza - non solo difficoltà di applicazione per la sua confusa normativa, ma pure incredibili situazioni di disparità di trattamento impositivo in cittadini che sostanzialmente erano e sono nelle stesse condizioni, violando il principio generale di imparzialità e di buona amministrazione della P.A. da parte del Comune di Reggio Emilia;

tenuto presente che

nell'elenco delle esenzioni del canone per i passi carrai è , fra le altre, pure prevista la fattispecie, che risale storicamente al diritto agrario vigente, dell' imprenditore agricolo che per esigenze funzionali alla propria attività, necessita di un libero ed agevole accesso non solo come persona fisica ai terreni ma anche con i mezzi tecnici per la coltivazione del podere (dai trattori, ai rimorchi ed attrezzature varie), comprese le strutture di “ricovero “ in loco, sia pure di diversa tipologia costruttiva, destinate al riparo, alla salvaguardia tecnica e alla custodia degli stessi per i necessari lavori sui campi da effettuare nei diversi cicli stagionali;

tali strutture, tutte al servizio dei terreni coltivati e coltivabili, possono presentarsi - come dovrebbe essere noto ai competenti uffici comunali- come strutture o costruite in legno o in prefabbricati (talvolta anche in condizioni più precarie e provvisorie) ovviamente non censite, o, in altri casi, come strutture stabili rappresentate da capannoni in muratura posti entro i confini o ai margini del podere stesso (immobili fissi, chiusi all'accesso di esterni e protetti, misura oggi sempre più necessaria per evitare il fenomeno crescente di furti e ruberie nelle nostre zone rurali), ovviamente non adibiti ad abitazione;

tenuto presente altresì che

tali strutture sono definite dal comma 3bis dell'art. 9 del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n.557 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 come fabbricati strumentali all'attività agricola, censite catastalmente nella categoria D10, posseggono in via



Alleanza Civica

GRUPPO CONSIGLIARE

Alleanza Civica

GRUPPO CONSIGLIARE

continuativa i requisiti di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda del proprietario agricoltore;

di conseguenza si rileva purtroppo che quest'ultima fattispecie, dell'immobile accatastato cat. D10, peraltro secondo precise norme di legge previste proprio per differenziarlo nettamente da altri, per il regolamento comunale vigente non sono da considerarsi esenti ai fini dell'applicazione del canone e vengono erroneamente considerati, in violazione del disposto legislativo, alla stregua di immobili di tipo industriali, commerciale o abitativo;

allo stato per il vigente "miope" regolamento comunale sono esenti per l'agricoltore i soli passi carrai che danno accesso al podere agricolo non servito da alcuna struttura di "ricovero macchine e attrezzi (podere nudo) o al podere agricolo che ha immobili non censiti, cioè strutture precarie, o semplici coperture in legno;

in questa direzione emerge chiaramente l'intento punitivo e probabilmente illegittimo della norma comunale, cioè laddove ci sia una costruzione "immobiliare" fatta di cemento e mattoni, questa per incrementare le casse comunali, si deve colpire comunque con una tassa o una imposta o un canone, a prescindere dalla logica generale a cui dovrebbe ispirarsi invece un criterio impositivo corretto: l'equità e la non disparità di trattamento fra casistiche sostanzialmente uguali !

il consiglio comunale impegna la Giunta

-ad avviare con urgenza l'iter di modifica dell'attuale regolamento, stante gli elementi di fatto e di diritto evidenziato, sostituendo con la seguente più chiara e completa dizione "non sono soggetti al pagamento del canone relativo ai passi carrai....*gli accessi ai campi ad uso esclusivamente agricolo che non siano afferenti ad immobili censiti o ad immobili classificati in categoria catastale -D10- fabbricati rurali strumentali, ovvero che non rappresentino accesso ad abitazioni dalla pubblica via,...*";

-portare con urgenza all'approvazione del Consiglio Comunale la variazione del regolamento prima della scadenza dei termini di pagamento del canone dei passi carrai - 2017 previsto per il 28 febbraio 2017.

Cinzia Rubertelli

GrandeReggio ProgettoReggio – Alleanza Civica